

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014

Liquidazione del danno biologico - Criterio previsto dall'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976 - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014

Nella liquidazione del danno biologico, da effettuarsi con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette "tabelle", valutabili come parametri uniformi per la generalità delle persone salvo personalizzare il risultato al caso concreto, non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

Massime precedenti Conformi: N. 10482 del 2004